



19107

delibera n. 61

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2017

Oggetto: Cancellazione residui attivi partite di giro per l'importo di euro 940.609,35.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci, Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Prof. Pietro Spirito Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione dell'area amministrativo contabile in merito alle procedure tese a verificare la sussistenza di residui attivi per partite di giro risalenti agli anni 2002-2004 per complessivi euro 940.609,35 e che tale accertamento è risultato infruttuoso (cfr. relazione allegata alla presente per costituirne parte integrante allegato 1);

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;



all'unanimità

N.61

DELIBERA

- 1) di procedere alla cancellazione dei seguenti residui attivi per le motivazioni riportate nell'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente delibera per complessivi euro 940.609,35:

Anno	Capitolo	Cod. Documento	Data	Numero Fattura	Data Fattura	Numero Cliente	Ragione Sociale	Importo	Articolo
2002	I31146	05/AP/1624	31-MAR-05	5927	31-DIC-02	7834	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	644.000,00	I31146a
2003	I31146	05/AP/792	31-MAR-05	6230	31-DIC-03	7925	COMUNE DI NAPOLI	149.712,00	I31146a
2004	I31146	06-ACC/1286	28-DIC-05			7925	COMUNE DI NAPOLI	146.897,35	I31146a976
								940.609,35	

- 2) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 27.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE del Mar Tirreno Centrale

Revisione e cancellazione residui attivi.

PARTITE DI GIRO.

1) Premessa. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei residui attivi.

L'articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

2) Cancellazione dei residui attivi in conto partite di giro.

Nell'ambito della continua revisione dei residui attivi e passivi iscritti nella contabilità dell'ente, si rende necessaria la cancellazione dei residui attivi relativi a (presunti) crediti iscritti in contabilità negli anni 2002-2003-2004 nelle partite di giro.

Si ricorda, che le partite di giro, per loro natura, bilanciano e, quindi, è ragionevole ritenere che i sottoelencati records iscritti nelle entrate si riferiscano a spese a suo tempo effettuate e che, nella logica dell'estensore del bilancio, avrebbero dovute essere recuperate nei confronti di terzi che nella fattispecie avrebbero dovuto essere il comune di Napoli e la regione Campania per lavori.

Purtroppo però agli atti dell'ufficio ragioneria, stante l'anzianità delle partite, è stato possibile rinvenire solo elementi parziali utili per stabilire l'accuratezza e l'esistenza di tali crediti. Si tenga conto che nel 2005 è stata effettuata la migrazione dal vecchio sistema informativo a quello attualmente in uso e, pertanto, neppure dal sistema informativo è possibile trarre solo parziali indicazioni utili sull'origine e la natura delle partite. Si precisa che anche l'Area Tecnica, titolare dei lavori cui si riferiscono le entrate a copertura, con mail del 7/7/17 (allegato A) comunica che "agli atti non risultano elementi per accertare le suddette entrate pertanto, si ritiene che le stesse possano essere cancellate".

In ogni caso i pochi documenti rinvenuti negli archivi dell'Ap hanno consentito di ricostruire i seguenti eventi.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE del Mar Tirreno Centrale

Residuo attivo anno 2002 importo di euro 644.000,00.

Si tratta di importi relativi ai lavori alla stazione marittima di realizzazione della "nuova Hall" (la sala centrale rispetto alle altre sale congressuali) eseguiti dalla società SICOAP, con i finanziamenti previsti dalla legge 6/3/1987 n. 65, meglio conosciuta come "Legge mondiali '90". A seguito di vicende giudiziarie l'AP è stata condannata a pagare l'importo de quo ed ha iscritto nell'anno 2002 nelle partite di giro attive il controvalore del pagamento sul presupposto che lo stesso sarebbe stato rimborsato dalla Regione Campania in quota finanziamenti.

Nel corso dell'iter giudiziario affidato all'avv. Ciro Giordano si è potuto rilevare che:

- Con nota 24/1/06 l'avv. Giordano ha comunicato la soccombenza nel giudizio di primo grado in cui è stata respinta anche la domanda di rimborso dell'Ap nei confronti della Regione (all B).
- Con nota 19/3/09 l'avv. Giordano ha comunicato la soccombenza nel giudizio di appello (all C).
- Con nota 28/7/15 l'avv. Giordano ha comunicato la soccombenza nel giudizio di cassazione (all D).

Residuo attivo anno 2003 importo di euro 149.712,00 e anno 2004 importo di euro 146.897,35.

Si tratta di importi relativi ai lavori di imperiosa urgenza di rimozione dei materiali depositati nella darsena diaz e di cui alla delibera comitato 50/2002 che avrebbero essere dovuti cofinanziati dal Commissario al Sottosuolo del Comune di Napoli. L'AP ha proceduto a pagare l'importo dei lavori ed ha iscritto nelle partite di giro attive il controvalore del pagamento anticipato per conto del Commissario di Governo sul presupposto che lo stesso sarebbe stato rimborsato in seguito. Si precisa che alle sollecitazioni dell'area tecnica è pervenuta risposta del Commissario di Governo della mancanza di disponibilità dei fondi (allegato E).

Conclusioni.

Il dettaglio delle cancellazioni da effettuare è il seguente:

Anno	Capitolo	Cod. Documento	Data	Numero Fattura	Data Fattura	Numero Cliente	Ragione Sociale	Importo	Articolo
2002	I31146	05/AP/1624	31-MAR-05	5927	31-DIC-02	7834	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	644.000,00	I31146a
2003	I31146	05/AP/792	31-MAR-05	6230	31-DIC-03	7925	COMUNE DI NAPOLI	149.712,00	I31146a
2004	I31146	06-ACC/1286	28-DIC-05			7925	COMUNE DI NAPOLI	146.897,35	I31146a976
								940.609,35	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE del Mar Tirreno Centrale

Per quanto sopra in narrativa i residui attivi sono da considerarsi inesistenti e, quindi, da cancellare.

Napoli, 03/10/2017

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
IL DIRIGENTE
DOTT. DARIO LEARDI**

Aut. (A)

AP Napoli-Dario Leardi

Da: Ing.A.Vasaturo <a.vasaturo@porto.napoli.it>
Inviato: venerdì 7 luglio 2017 15:45
A: d.leardi@porto.napoli.it
Oggetto: I: residui attivi 2016

Da: R. Palmisano [mailto:r.palmisano@porto.napoli.it]

Inviato: venerdì 7 luglio 2017 13:41

A: a.vasaturo@porto.napoli.it

Oggetto: residui attivi 2016

Con riferimento all'oggetto, relativamente alle somme accertate nel capitolo 46 entrate per partite di giro somme anticipate conto terzi:

- provenienza esercizio 2002 della somma di € 644.000,00;
- provenienza esercizio 2003 della somma di € 149.712,00;
- provenienza esercizio 2004 della somma di € 146.897,35;

Si comunica che agli atti di questa Area Tecnica non risultano elementi per accertare le suddette entrate pertanto, si ritiene che le stesse possano essere cancellate.

AP Napoli-Dario Leardi

Da: AP Napoli-Dario Leardi <d.leardi@porto.napoli.it>
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 17:27
A: 'Pasquale Cascone'; r.palmisano@porto.napoli.it
Oggetto: R: residui attivi 2016

sollecito

Da: AP Napoli-Dario Leardi [mailto:d.leardi@porto.napoli.it]
Inviato: lunedì 20 febbraio 2017 14:49
A: 'Pasquale Cascone' <p.cascone@porto.napoli.it>; r.palmisano@porto.napoli.it; <r.palmisano@porto.napoli.it>
Oggetto: R: residui attivi 2016

Con riferimento all'oggetto si evidenzia che risultano tutt'ora accertati nel capitolo 46 entrate per partite di giro somme anticipate conto terzi provenienza esercizio 2002 le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Cod. Documento	Data	Numero Fattura	Data Fattura	Numero Cliente	Ragione Sociale	Importo	Articolo	ACCERTAMENTI
2002	I31146	05/AP/1624	31-MAR-05	5927	31-DIC-02	7834	C.A.P. GEST. AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	644.000,00	I31146a	1.3198

Con riferimento alle stesse si evidenzia che dal brogliaccio di contabilità dell'anno 2002 sembrano essere derivate da un accertamento per somme da incassare dalla regione Campania per complessivi euro 644.000,00 di non specificata origine o destinazione.

Essendo appostati in recuperi e rimborsi diversi e ragionevole pensare che si riferiscano a spese anticipate dall'Ap e che avrebbero dovute ad essa essere rimborsate.

Inoltre il presunto creditore (regione Campania) fa ragionevolmente ritenere che debbano riferirsi a contributi per investimenti.

... 2015 ... somma pagata per conto di terzi

€ Duconetti € 2.043.552,54
 Pagati € 776.078,22

Handwritten	(PMT)	Account	€
...	€ 1.918.272,71	Port. 902 Annot	€ 56,78
...	€ 3.360,36	Port. 914 Totale	€ 712,73
...	€ 652.295,85	u - 916 - 18/12/2014	€ 1.553,81
...	€ 12.324,00	u - 914 - 18/12/2014	€ 5,00
...		u - 923 - FILA	€ 213,26
...		u - 935 - P.d. uti	€ 41,00
...	€ 3.139.157,20	u - 915 - ...	€ 644,00
...		u - 915 - ...	€ 344,73
...		u - 924 - ...	€ 6.571.325,15
...		u - 924 - ...	€ 136.144,00
			€ 7.512.211,50

Agli atti dello scrivente ufficio non si rinviengono ulteriori documenti e/o informazioni utili per risalire alla formazione del presunto credito e alla sua sussistenza attuale, pertanto, sono a richiedere ogni documento utile ovvero il nulla osta alla cancellazione di tali importi.

dott. DARIO LEARDI
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE
DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
PIAZZALE PISACANE 80133 - NAPOLI
TEL. 0812283255
FAX 081206888
WEB: WWW.PORTO.NAPOLI.IT
MAIL: d.learidi@porto.napoli.it

INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI

Visti i decreti legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 24 dicembre 2003 n. 354 (tutela dei dati personali), si avverte che le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimettere il messaggio al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio di posta per errore, vi prego di avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerlo. Grazie.

DISCLAIMER: The information in this message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this message by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, or distribution of the message, or any action or omission taken by you in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please immediately contact the sender if you have received this message in error. Thank you.

AP Napoli-Dario Leardi

Da: AP Napoli-Dario Leardi <d.leardi@porto.napoli.it>
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 17:19
A: 'Pasquale Cascone'; 'palmisano@porto.napoli.it'
Allegati: comune di napoli.pdf

Nelle partite di giro incassi per somme anticipate c/terzi figurano i seguenti crediti verso il comune di napoli

Anno	Capitolo	Cod. Documento	Data	Numero Fattura	Data Fattura	Numero Cliente	Ragione Sociale	importo
2003	I31146	05/AP/792	31-MAR-05	6230	31-DIC-03	7925	COMUNE DI NAPOLI	149.712,00
2004	I31146	06-ACC/1286	28-DIC-05			7925	COMUNE DI NAPOLI	146.897,35

Dagli unici documenti in possesso dell'ufficio (cfr allegato) si ricava che dovrebbe trattarsi di un credito per lavori al collettore sebeto anticipati dall'ap e di competenza del comune di napoli.

Si prega di verificare se gli stessi siano ancora sussistenti o in caso contrario dare il nulla osta per la cancellazione onde poter predisporre la relativa pratica per il comitato.

Si resta in attesa di un urgente riscontro

dott. DARIO LEARDI
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE
DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
PIAZZALE PISACANE 80133 - NAPOLI
TEL. 0812283255
FAX 081206888
WEB: WWW.PORTO.NAPOLI.IT
MAIL: d.leardi@porto.napoli.it

INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI

Visti i decreti legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 24 dicembre 2003 n. 354 (tutela dei dati personali), si avverte che le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimettere il messaggio al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.
Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio di posta per errore, vi prego di avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerlo.
Grazie.

DISCLAIMER: The information in this message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this message by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, or distribution of the message, or any action or omission taken by you in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please immediately contact the sender if you have received this message in error.
Thank you.

24, 25 - somme pagate per conto In Terra

Ziscornì € 416.106,54
pagati € 1.059.561,88

Debitore

nt 930 - INPIAD € 18.590,82

Accettore

Part. 908 - Annotad € 52,69

Part. 914 - Aut. Tuto € 963,61

Part. 914 - Annotad € 377,79

Part. 935 - Aut. urban € 130,12

Part. 938 - Fil. int. BI € 15.675,84

Part. 974 - Prog. SUPPORTE € 14.939,08

Part. 975 - NAUSIC
Com. di Napoli € 320.000,00

Part. 975 - NAUSIC
Com. di Napoli € 320.000,00

~~Part. 976 - ... € 119.712,00~~

€ 662.017,16

20/20 - Somme pagata in conto di cui

Uscornì € 57.298,22
pagati € 259.471,92

M. Sufregui

Accertamenti

Part. 914 - Lec. dep. € 1,00
Part. 977 - Cont. Spec. 1330
Riqua - borsario € 524,43

€ 525,43

Part. 902 - arrotatori € 43,05
Part. 925 - Sp. M. parr. / P. Ind. (110) € 5.040,00
Part. 935 - Ret. su int. € 1.362,45
Part. 974 - SUPPORT € 49.350,68
Part. 976 - Comune di Napoli
quota per lavoro
fornitura di acqua M12
collettori delimitati € 146.899,25

€ 308.699,13

Avv. CIRO GIORDANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. ANNA GIORDANO

Att. (B)

S. Giorgio a Cremano
24 Gennaio 2006

Raccomandata a r.

Spett.
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
- UFFICIO LEGALE -
Piazzale Pisacane
Varco Duomo del Porto di
80133 NAPOLI

Oggetto: sentenza Tribunale di Napoli, IV sez. stralcio, n. 10921/05 S.I.CO.AP/
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI/ REGIONE CAMPANIA

Vi comunico che il Tribunale di Napoli, con la sentenza in oggetto, pubblicata l'11 novembre 2005 e comunicatami lo scorso 3 gennaio, di cui allego fotocopia, ha dichiarato, come richiesto, la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al rapporto processuale tra la S.I.CO.AP e codesta Autorità Portuale, compensando integralmente le relative spese, ma ha rigettato la domanda di rivalsa nei confronti della Regione Campania, compensando del pari le spese processuali.

Tale pronuncia è senz'altro censurabile perché inficiata dalla falsa premessa che l'Autorità Portuale avrebbe sostituito l'originaria *causa petendi* della sua domanda, fondata sul rapporto di concessione e di finanziamento dell'opera pubblica, con quella basata sulla transazione intercorsa con l'attrice S.I.CO.AP. e alla quale la Regione era rimasta estranea.

Si tratta, in realtà, di una vera e propria invenzione del Tribunale (peraltro, anche volendo, non essendo debitrice in solido, quest'ultima non avrebbe potuto nemmeno dichiarare di "*voler(ne) profittare*", ex art. 1304 c.c.), posto che lo scrivente non è stato mai neppure sfiorato da una simile stravagante idea, come si evince, del resto, dai suoi scritti difensivi.

In tale situazione, la suddetta decisione appare francamente incomprensibile, considerato, peraltro, che, se aveva dei dubbi sulla fondatezza della domanda di rivalsa, sia pure limitatamente all'importo delle somme erogate per la transazione, il Tribunale avrebbe dovuto conferire un nuovo, apposito incarico al CTU, non avendo, peraltro, l'Autorità Portuale formulato alcuna rinuncia in proposito ed essendo, d'altro canto, la consulenza tecnica un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti.

In ogni caso, non si comprende perché il Tribunale non abbia accolto la domanda di rivalsa nei limiti del pacifico risparmio di spesa conseguito dalla Regione, che, in conseguenza del pagamento effettuato dalla committente Autorità Portuale, non poteva più ritenersi tale, com'è previsto nelle convenzioni tra loro intercorse.

In attesa di conoscere le Vs. determinazioni al riguardo, invio cordiali saluti.

- Avv. ~~Ciro~~ Giordano -

All. c/s

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

10921/05
S Cron. 10921
Rep. del Giudice 2887

Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile Stralcio, nella persona del Giudice Unico, Dr. Domenico Pappalterra, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 5569 del R.G. degli affari contenziosi dell'anno 1995

TRA

SICOAP COSTRUZIONE EDILI STRADALI S.p.A. in persona del Legale Rapp.te p.t. con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 35, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Prof. Orazio ABBAMONTE e Luigi D'ANGIOLELLA presso il cui Studio, in Viale A. Gramsci n. 16 (Napoli), elett.te domicilia giusta procura a margine dell'atto introduttivo

- attrice -

NON ISCRITTO
DELLA
REGISTRAZIONE

E

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI (già Consorzio Autonomo del Porto) in persona del Legale Rapp.te p.t. con sede nel Piazzale Pisacane del Porto di Napoli ed elett.te dom.ta in S. Giorgio a Cremano (NA), Via DE LAUZIERES n. 46, presso lo Studio dell'Avv. Ciro GIORDANO dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione apposta in virtù della delibera n. 102 del 29.3.1995

convenuto in riconvenzionale -

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. elett.te dom.ta in NAPOLI, Via S. Lucia n. 81, presso gli Avv.ti Gaetano CENNAMO ed Anna CARBONE i quali la rappresentano e difendono in forza di procura generale "ad lites" per notar Cimmino di Napoli del 17.9.2002 rep. n. 35093 in sostituzione del costituito precedente Difensore Avv. Ugo Della Gatta

M. G. procl.
3 avv. Guida
1 Rep. Dant
2 avv. Offici

- chiamate in causa -

CONCLUSIONI

Per la convenuta: dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale intercorso con l'attrice in conformità all'atto transattivo del 9.10.2002 compensandosi interamente le spese processuali inerenti al rapporto medesimo; condannarsi la Regione Campania, a titolo di rivalsa, al pagamento in favore della convenuta di € 772.800,00 (di cui € 644.000,00 per sorte ed € 128.800,00 per IVA) dalla stessa versata all'attrice oltre rivalutazione ed interessi dal 22.11.2002 al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali -

Per la Regione Campania: accogliersi le richieste formulate nella comparsa di risposta con vittoria di spese -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SICOAP Costruzioni Edili Stradali, con atto di citazione notificato addi 13.3.1995, evocava avanti l'intestato Tribunale il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli (oggi Autorità portuale di Napoli) esponendo i fatti quivi riassunti:

- con contratto n. 831 del 5.4.1990 e successivo altro del 2.10.1990 il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli commetteva all'istante, in due lotti, l'esecuzione dei lavori per l'ammodernamento e la ristrutturazione della Stazione Marittima nel contesto del piano triennale di sviluppo, di cui alla legge n. 80/84;
- ai citati contratti se ne aggiunse un terzo, stipulato in data 22.11.90, avente ad oggetto una perizia di variante redatta ed approvata dal committente relativa ad ulteriori lavori integrativi ritenuti necessari per assicurare la funzionalità dell'opera progettata;
- nel corso dei lavori l'appaltatore venne indotto ad iscrivere nei registri di contabilità una serie di riserve pari a lire 2.266.727.750 (oltre al rimborso degli oneri eventualmente nascenti dalla riserva n. 8) per il primo lotto ed a lire 1.085.169.492 per il secondo lotto, sempre oltre il rimborso dei già menzionati oneri, ma il Committente le respinse "in toto".

In funzione, dunque, di siffatta premessa, la SICOAP chiedeva all'adito Giudice la declaratoria della legittimità delle riserve e, quindi, la condanna del Consorzio al pagamento della complessiva somma di lire 3.351.897.242 (oltre

DEPOSITO



0.1.02.10724.347.4
0.1.02.10724.491.4

al rimborso degli oneri ulteriormente riservati) maggiorata dagli interessi nella misura prevista dai DD.MM. in tema di LL.PP. e dalla rivalutazione monetaria. In subordine l'attrice devolveva al Tribunale la valutazione delle riserve ammissibili e la conseguente quantificazione della pretesa creditoria anche, eventualmente, tramite una consulenza ex officio.

Incardinata la lite, si costituiva il Consorzio il quale, eccettuata in rito la decadenza dell'attrice dal diritto di azionare le riserve in quanto carenti ovvero irritualmente formulate, contestava, nel merito, la fondatezza della domanda senza specifiche argomentazioni di cui faceva riserva in prosieguo, spiegando domanda riconvenzionale rivolta a conseguire la corresponsione delle penali previste in contratto per il ritardo nella ultimazione delle opere.

A prescindere dalla bontà delle sostenute deduzioni, il Consorzio rilevava di aver agito, nella committenza delle opere, in qualità di Concessionario della Regione Campania, finanziatrice del piano di sviluppo, per cui l'Ente Territoriale doveva, in ogni caso, rispondere della pretesa attorea, sicché, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., chiese l'autorizzazione alla sua chiamata in causa.

Il G.I. con Ordinanza del 22.12.1995 accoglieva l'istanza ed il Consorzio ottemperava al provvedimento con atto di citazione notificato addì 1° febbraio 1996 formulando ivi domanda di rivalsa nei confronti della Regione Campania di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il Consorzio medesimo fosse eventualmente condannato a pagare all'attrice.

Nel costituirsi, l'Ente eccepiva, in linea principale, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendosi estranea al rapporto intercorso tra attrice e convenuto in quanto l'art. 4 della legge 80/84 conferiva al Presidente poteri autonomi non impegnativi per la Regione ed in via gradata deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità ad essa ascrivibile in mancanza di qualunque titolo giuridico a tal fine previsto nella concessione. Anzi sottolineava, all'uopo, che nella convenzione n. 35 del 12.1.90 ed in quella successiva n. 46 del 2.10.90, intercorse tra il Presidente della Regione ed il Consorzio, l'art. 5 obbligava quest'ultimo ad inserire nel contratto di appalto, da stipularsi per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione, una clausola di esonero del Conducente da qualsivoglia rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto esecutore dei lavori. In relazione a questo patto, peraltro, il Concessionario espressamente riconobbe e dichiarò che l'importo globale

forfettario di concessione "comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese tecniche, dell'IVA e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera".

Con ordinanza resa in data 1.4.1997, il G.I., respinta la richiesta avanzata dal Consorzio di integrare il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti del Presidente della Regione Campania, dispose una consulenza tecnica designando l'ing. Franco Fusco Girard onde verificare la fondatezza delle riserve descritte nell'atto introduttivo, quantificando eventualmente il credito della SICOAP S.p.A.

Tuttavia, nonostante risultasse fissata per il giorno 8 luglio 1997 l'udienza per il conferimento del mandato, il provvedimento ricevette concreta attuazione solo allorquando, trasferito il processo alle Sezioni Stralcio in ottemperanza alla legge 276/97, venne incardinato nel ruolo del nuovo Giudice Istruttore, odierno Giudicante, che, in presenza delle parti, conferì l'incarico al CTU già nominato assegnandogli il termine di giorni novanta per il deposito della relazione.

Concessa la proroga di ulteriori 60 giorni in accoglimento di conforme istanza avanzata dall'ing. Girard, quest'ultimo, convocato dal G.I. per l'omesso rispetto anche del secondo termine, dichiarò non solo di non essere ancora in possesso della necessaria documentazione non consegnata dalla parte interessata, ma anche di aver ricevuto una comunicazione dall'Avv. D'Angiolella, codifensore dell'attrice, laddove si chiedeva di soprassedere temporaneamente alla stesura della relazione avendo parte attrice e parte convenuta in corso la coltivazione di un accordo transattivo.

Dopo alcuni rinvii concessi a tal fine dal G.I., nel corso dell'udienza del 26.3.2003 le stesse parti dichiararono concordemente l'avvenuta transazione del rapporto tra loro intercorso con conseguente cessazione della materia del contendere, mentre ancora pendevano trattative di bonario componimento con la Regione Campania le quali, però, non ebbero l'esito auspicato, sicché, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa venne trattenuta per sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Atteso che la vicenda sostanziale si è tradotta in due autonomi rapporti, accomunati solo dalla esigenza del "simultaneus processus", e risultando dall'accordo transattivo contenuto nell'atto stipulato in data 9.10.2002 tra la SICOAP e l'Autorità Portuale di Napoli, l'avvenuta rimozione di ogni contrasto tra le stesse parti, può dichiararsi - relativamente a tale rapporto - cessata la materia del contendere con conseguente integrale compensazione delle spese ad esso inerenti. Resta, pertanto, da vagliare la pretesa creditoria coltivata dalla Autorità Portuale nei confronti della Regione Campania, il cui titolo giuridico viene ricondotto al diritto di rivalsa di cui la prima chiede il riconoscimento. In siffatta prospettiva, quindi, l'Autorità Portuale di Napoli assume che a carico della Regione Campania si configuri l'obbligo di restituire le somme erogate alla società attrice ancorché in ottemperanza alla transazione contenuta nel richiamato atto del 9.10.2002.

Orbene, a prescindere dalle molteplici contestazioni a vario titolo sollevate dall'Ente Territoriale circa la presunta esistenza di tale obbligo - la cui disamina rimane subordinata all'indagine in ordine alla eventuale fondatezza dei presupposti dai quali dovrebbe discendere il diritto di rivalsa - va innanzitutto evidenziata la contraddizione in cui incorre l'Autorità Portuale di Napoli laddove nella citazione per chiamata in causa chiede che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la Regione Campania venga condannata a rimborsare (al convenuto Consorzio) "tutte le somme che lo stesso dovrà pagare alla medesima attrice", mentre nel precisare le conclusioni, avanza la pretesa di rimborso delle somme versate alla SICOAP in virtù dell'intervenuta transazione.

Ed infatti l'Autorità Portuale di Napoli radica il diritto di rivalsa sull'eventuale sentenza in cui si accerti la fondatezza e la quantità della pretesa creditoria azionata dalla SICOAP S.p.A., sicché l'esistenza di questa e la condanna a soddisfarla, a carico di parte convenuta, nella misura riconosciuta con la pronuncia giurisdizionale, vengono ritenute indispensabili presupposti all'esercizio del diritto di rivalsa.

In tale ottica, allora, si rivela superflua l'indagine circa l'esistenza di quel diritto, nonché il vaglio delle eccezioni sollevate dalla Regione Campania, in quanto la transazione intercorsa tra la SICOAP S.p.A. e l'Autorità Portuale di Napoli ha precluso qualsiasi accertamento circa la fondatezza e la misura del



diritto di credito azionato dalla società attrice, essendo la transazione medesima il risultato di una personale e soggettiva valutazione di convenienza compiuta dalle rispettive parti - le quali, anzi, soprassedendo alla stesura della consulenza tecnica disposta dal Giudice, hanno manifestato il palese intento di definire la lite rinunciando ad ogni accertamento in ordine alle posizioni sostanziali e processuali assunte nei reciproci atti difensivi.

Ed invero posto che alla transazione deve attribuirsi natura ed effetti contrattuali, essa, in applicazione del principio di relatività dei contratti (negotium inter partes testium neque nocet neque prodest) non è opponibile alla Regione Campania quale titolo da cui l'Autorità Portuale di Napoli faccia discendere il diritto di rivalsa a prescindere dalla sua esistenza.

Ne consegue che la domanda avanzata dall'Autorità Portuale di Napoli nei confronti della Regione Campania deve essere disattesa - tuttavia la complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese inerenti al relativo rapporto processuale.

P.Q.M.

il Tribunale, uditi i Difensori, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SICOAP Costruzioni Edili Stradali S.p.A. nei confronti dell'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI (già Consorzio Autonomo del Porto di Napoli) e da questa verso la REGIONE CAMPANIA, così decide:

- dichiara cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale instaurato tra la SICOAP e l'Autorità Portuale di Napoli e compensa integralmente le spese tra le stesse parti;
- respinge la domanda avanzata dall'Autorità Portuale di Napoli nei confronti della Regione Campania e compensa interamente tra loro le spese processuali.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Napoli addì 10.7.2005.

Il Giudice Unico
Dott. Domenico Pannella

M. DIREZIONE DI CANCELLERIA
S. G. Granozio



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Straordinaria
Deposit. in Cancelleria

Cod.

11 NOV. 2005

M. DIRETTORE

S. G. Granozio

Avv. CIRO GIORDANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANNA GIORDANO

Al - (C)

S. Giorgio a Cremano
17 marzo 2006

Raccomandata a.r.

Spett.
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
- UFFICIO LEGALE -
Piazzale Pisacane
Varco Duomo del Porto di
80133 NAPOLI

Oggetto: sentenza Corte di Appello di Napoli AUTORITA' PORTUALE/
REGIONE CAMPANIA

Vi comunico che la Corte di Appello, con sentenza n. 4119 dell'1 dicembre 2008, di cui allego copia, ha rigettato l'appello, compensando interamente le spese processuali.

A mio avviso, tale decisione è inficiata sotto vari profili, avendo, tra l'altro, applicato erroneamente principi giurisprudenziali della S.C. (in tema, ad esempio, di formulazione dei motivi di appello) e omesso di decidere su motivi di gravame proposti dall'appellante (sulla pretesa rinuncia all'espletamento della CTU disposta in primo grado), pronunciandosi, per converso, su questioni non investite da censura (sul carattere esplorativo della consulenza).

Ritengo, pertanto, che tale sentenza vada impugnata con ricorso per cassazione.

Nell'occasione, invio molti cordiali saluti.

All. c/s

19 MAR. 2009
- 1742

AUTORE	
ASSEMBLEA	
A. STRUTTURALE	
PROVINCIA	
PROVINCIA	
PROVINCIA	

- Avv. Ciro/Giordano -

Avv. CIRO GIORDANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANNA GIORDANO

AM (D)

S. Giorgio a Cremano
21 luglio 2015

Raccomandata a.r.

Spett.
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
- UFFICIO LEGALE -
Piazzale Pisacane
Varco Duomo del Porto di
80133 NAPOLI

Oggetto: ricorso per cassazione AUTORITY PORTUALE/REGIONE
CAMPANIA

Vi comunico che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in oggetto con sentenza n. 13520 dell'1.7.2015 cui allego copia.

Cordiali saluti.

- Avv. Ciro Giordano -

All. c/s

A. AFF. GIURIDICI CONTRATTI (421)	
AREA AMM. CONT.	
A. ISTITUZIONALI	
AREE TIPOLOGICHE	
ET	

28 LUG 2015

4984



13520/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18146/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 13520

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente Ud. 05/06/2015
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere FU
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18146-2009 proposto da:

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI (c.f. 00705640639), già
 CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, in persona
 del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA,
 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
 CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
 dall'avvocato CIRO GIORDANO, giusta procura a
 margine del ricorso;

2015

1063

- ricorrente -

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società SICOAP convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, per sentirlo condannare al pagamento delle riserve iscritte nei registri di contabilità, in riferimento all'appalto dei lavori di ammodernamento della stazione marittima, ed il convenuto chiamò in giudizio la Regione Campania, chiedendone la condanna al rimborso di quanto preteso dall'attrice. Il Tribunale adito, dato atto che corso del giudizio l'attrice e l'Autorità Portuale di Napoli (già Consorzio Autonomo del Porto di Napoli) avevano provveduto a transigere la lite, dichiarò cessata la materia del contendere tra dette parti, e rigettò la domanda proposta dalla stazione appaltante nei confronti della Regione.

Il gravame proposto dall'Autorità Portuale di Napoli fu rigettato, con sentenza in data 17.10-1.12.2008, dalla Corte d'Appello di Napoli, che ritenne infondata l'azione di garanzia, tenuto conto che il diritto dell'appaltatrice, contestato sotto svariati profili dalla stessa Autorità portuale, non era certo, in quanto gli elementi desumibili dalla transazione erano del tutto generici e rinviavano ad atti di cui non era stato riprodotto il contenuto, né potevano valere i documenti allegati alla comparsa conclusionale, che avrebbero dovuto esser contenuti, a corredo di specifici motivi di gravame, nella citazione d'appello.

L'Autorità Portuale di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza, con tre motivi. La Regione non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346, 112 e 115 cpc, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, 1° co, n. 4 e 5 cpc, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omissso di esaminare e decidere nel merito la domanda di garanzia, erroneamente ritenuta preclusa del Tribunale "scambiando per ulteriori impossibili *motivi di gravame* (attesa l'inesistenza di una pronuncia sul merito da censurare) le mere deduzioni e allegazioni formulate dall'Autorità Portuale per ribadire la fondatezza della sua domanda di rivalsa".

2. Col secondo mezzo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, in riferimento all'art. 360, 1° co, n. 4 cpc, per il mancato esame del motivo d'appello col quale era stato censurato "il mancato espletamento/completamento della CTU disposta in primo grado (motivato dal Tribunale con la pretesa rinuncia dell'Autorità Portuale alla sua domanda di rivalsa)".

3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 191, 61 e 342 cpc, oltre che vizio di motivazione, ex art. 360, 1° co n. 3, 4 e 5 cpc, per avere la sentenza impugnata omissso, dapprima, di esaminare la prodotta documentazione, erroneamente ritenendola preclusa, di pronunciare, poi, sul motivo d'appello inerente la presunta rinuncia all'espletamento della CTU, per affermare, infine, che

essa ricorrente non aveva offerto alcun elemento idoneo a provare la certezza del diritto fatto valere nei suoi confronti da parte dell'appaltatrice.

4. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. La Corte territoriale, dopo aver affermato che l'intervenuta transazione tra attore e convenuto non precludeva l'accoglimento della domanda di garanzia, ha rigettato l'appello della garantita, ritenendo che la stessa non avesse fornito la prova della certezza del credito azionato dell'appaltatrice, e ciò in quanto: il diritto al conseguimento dei chiesti maggiori corrispettivi era stato contestato sotto plurimi profili da parte della stessa stazione appaltante (improponibilità della domanda, mancanza di prova circa la rituale e tempestiva formulazione delle riserve); la transazione faceva "riferimento ad atti estranei e preesistenti alla citazione d'appello in appello" dei quali non era stato "riprodotto il contenuto né precisata la rilevanza"; gli elementi documentali allegati alla comparsa conclusionale avrebbero dovuto "essere contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado".

5. Ancorchè il riferimento alla riproduzione degli atti sembri evocare, come sottolinea la ricorrente, in modo erroneo il principio di autosufficienza, che è tipico del giudizio di legittimità -caratterizzato dallo scrutinio dei motivi, all'esito dell'esame del solo ricorso (salvo i casi dell'*error in procedendo*)- ed estraneo al giudizio d'appello, va osservato che,

in sede d'appello, l'odierna ricorrente aveva nondimeno l'onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei nuovi documenti e di produrli unitamente all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (dato che la loro formazione era ad esso antecedente, come rilevato dalla Corte territoriale), oltre che di illustrare la relativa indispensabilità ai fini della decisione, nel rispetto dell'art. 345 cpc vigente *ratione temporis* (cfr. Cass. SU di n. 8203 del 2005).

6. A torto, dunque, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 342 cpc, in riferimento all'inesistenza di una pronuncia sul merito da censurare, dato che la Corte napoletana ha fatto, piuttosto, corretta applicazione delle preclusioni probatorie poste dal citato art. 345 cpc ed è pervenuta al rigetto della domanda di rivalsa formulata dall'Autorità Portuale, alla stregua degli elementi probatori, ritenuti insufficienti, con motivazione congrua e niente affatto contraddittoria.

7. Non può non rilevarsi, ancora, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3130 del 2011), la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; sicchè il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire

alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. 8. A tale principio si è attenuta l'impugnata sentenza, laddove (pur dando atto che l'appellante non aveva formulato istanza di dar corso alla CTU disposta in prime cure su richiesta dell'appaltatrice) ha ritenuto di non disporre le indagini peritali (o di non riprendere quelle già interrotte in primo grado) ritenendole meramente esplorative, all'esito delle emergenze processuali. La valutazione, in tal modo, compiuta dalla Corte del merito esclude, anzitutto, la sussistenza della dedotta omessa pronuncia, ed è, inoltre, esente dalla critiche motivazionali che le sono state mosse, anche in ragione del totale deficit di autosufficienza circa il titolo dell'azione di garanzia proposta dall'Autorità convenuta nei confronti del chiamato Ente regionale, che preclude, ad ogni modo, la valutazione della decisività delle indagini stesse. 9. La lamentata violazione dell'art. 2697 cc, è, in conclusione, insussistente, tenuto conto che la Corte d'Appello non ha posto l'onere della prova a carico di parte diversa da quella che ne era onerata, secondo la regola posta dall'invocata norma, ma ha, semplicemente, ritenuto che detta parte, *id est* l'odierna ricorrente, non lo aveva assolto.

10. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.


PQM



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ALL. (E)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



delibera 50

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2002.

Oggetto: Lavori di rimozione dei materiali depositati nello specchio acqueo della darsena A. Diaz antistante il collettore Sebeto - Cofinanziamento.

IL COMITATO PORTUALE

Con la presenza del Presidente Nerli, del Vicepresidente Scarpati e dei Consiglieri Belisario, Barbato, Iovino, Di Matteo, Pagano, Spizzuoco, Tavassi, Del Paradiso, Bentivoglio, Legora de Feo, Riano, Cola, Fiola, Panzuto e Cucciniello. Assiste alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il dr. Pepe.

- Vista la legge 28/1/94, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la propria precedente deliberazione adottata nella seduta del 26/7/2002;
- Vista la richiesta del Commissariato al Sottosuolo del Comune di Napoli che, valutata la disponibilità economica della Struttura ritiene che la stessa non consenta, al momento, di poter concorrere alle spese;
- Rilevato il lungo tempo trascorso;
- Condivisa l'urgenza della realizzazione dell'opera;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla rimozione dei materiali al fine di mitigare la criticità della situazione;
- Visto l'art. 8, comma 3, lett. m, della legge 28/1/94, n. 84;
- Vista la memoria del Dirigente dell'Area Tecnica;
- A parziale modifica della delibera del 26/7/2002;

all'unanimità;

DELIBERA

di anticipare la quota spettante al Commissariato di Governo nella misura del 30% pari ad € 468.000,00 al fine di avviare le procedure per la stipula della convenzione e l'espletamento della relativa gara da parte della stessa Struttura di Governo.

Napoli, li 18.12.02

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Pietro CAPOGRECO)

IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

Si notifica: Area Tecnica
Servizio Amm.vo Contabile

19.12.02

18/06/2004 13:14

COMMISSARIATO AL SOTTOSUOLO NA → 081206888

NUM425 002

NUM425 001

847 TEE

RAZIONERIA

FAX

Il Sindaco di Napoli Commissario Delegato
Via Cervantes, 55 80133 Napoli
Tel 0814971235

EA: Autorità Portuale di Napoli

Da: Commissariato Sottosuolo

Area Tecnica-Alta sorveglianza

c.a. geom. Rinaldini

Fax: 081/206888

Pag.: n.2 compreso copertina

Tel.:

Data: 18/06/04

Oggetto: Lavori di Imperiosa urgenza, a seguito del nubifragio del CC:

15/9/2000, per la rimozione dei materiali depositati nello

specchio acqua antistante il collettore Sebeto -

banchina Marinaia interno Porto di Napoli

Urgente Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare

• Commenti : Trasmissione nota n. 720 del 18/6/04

*J. Rinaldini copia al coordinamento
e alla ragioneria*

**IL SINDACO DI NAPOLI
COMMISSARIO DELEGATO**

Per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento
del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli
(ordinanza Ministero dell'Interno n°2509/97
e successive modifiche ed integrazioni)

STRUTTURA TECNICA

STRUTTURA COMMISSARIALE O. M. 2509/97
18 GIU 2004
PROTOCOLLO GENERALE Prot. n. <i>F201001/1910</i>

All'Autorità Portuale di Napoli
Area Tecnica- Alta Sorveglianza
Piazzale Pisacane -Porto di Napoli

Prot..... Dal.....

Oggetto: Lavori di imperiosa urgenza, a seguito del nubifragio del 15 settembre 2000, per la rimozione dei materiali depositati nello specchio acqueo antistante il collettore Sebeto - banchina Marinella interno Porto di Napoli.

Con riferimento alla nota n. 3794 del 18 marzo 2004, si comunica che il Comitato Tecnico di cui all'Ord. Min. 2509/97 e s.m.i., nella riunione del 9 giugno 2004 verb.320, ha esaminato la richiesta di cui sopra stabilendo che " in relazione all'art. 3 della convenzione a suo tempo stipulata, ritiene di dover rappresentare all'Autorità Portuale che allo stato, non avendo il Commissariato conseguito ulteriori finanziamenti per la stessa tipologia di lavori, si è nell'oggettiva impossibilità di dare positivo riscontro alla richiesta di cui alla citata nota n.3794/04; ritiene di assicurare la massima disponibilità a soddisfare la richiesta, in caso di stanziamenti di fondi".

Il Coordinatore della Struttura Commissariale
Dott. Giovanni Spagnuolo